

Doc.1) Assemblea Ordinaria Elettiva F.I.N. Comitato Regionale Emilia-Romagna

ESTRATTO NORME STATUTARIE

Art.9 Assemblea Ordinaria Elettiva

Art.11 Assemblee: composizione, convocazione e votazioni

Art.12 Il Presidente

Art.15 Presentazione delle candidature

Art.20 Comitati Regionali – Assemblee Regionali – Presidente Regionale – Delegati Regionali

Art.21 Collegio Regionale dei Revisori dei Conti – Revisore contabile territoriale

Art.25 Requisiti

Art.26 Incompatibilità

ART. 9 Assemblea Ordinaria Elettiva

- 1) Nell'ultimo quadrimestre precedente la scadenza del quadriennio Olimpico, e comunque non oltre il 15 marzo dell'anno successivo alla celebrazione dei Giochi Olimpici estivi, l'Assemblea ordinaria elettiva provvede alla elezione del Presidente, dei Consiglieri Federali e del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, per il successivo quadriennio.
- 1 bis) I Presidenti e i membri degli organi direttivi centrali restano in carica quattro anni e possono svolgere più mandati.
- 2) L'assemblea ordinaria elettiva provvede all'approvazione dei bilanci programmatici d'indirizzo del Consiglio Federale per il successivo quadriennio Olimpico di durata delle cariche ed alla verifica dei bilanci programmatici approvati per il precedente quadriennio Olimpico od al mandato per il quale sono stati approvati.
- 3) Ove, a causa dello scioglimento anticipato degli organi, per impedimenti definitivo del Presidente, o della scadenza dell'eventuale gestione commissariale, l'Assemblea elettiva si sia regolarmente svolta nei sei mesi precedenti la celebrazione dei Giochi Olimpici, gli eletti conservano il mandato fino allo svolgimento dell'Assemblea ordinaria elettiva convocata al termine del successivo quadriennio olimpico.

ART. 11 Assemblee: composizione, convocazione e votazioni

1) Hanno diritto a partecipare alle Assemblee nazionali:

- a) i rappresentanti delle società affiliate;
- b) il Presidente della F.I.N.;
- c) i componenti del Consiglio Federale;
- d) i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
- e) il Presidente Nazionale del Gruppo Ufficiali Gara;
- f) i Presidenti dei Comitati Regionali o i loro delegati;
- g) gli atleti ed i tecnici di, maggiorenni, regolarmente tesserati e in attività, eletti nell'ambito delle società di appartenenza, nella misura rispettivamente del 20% e del 10% del totale della forza assembleare;
- h) i candidati alle cariche elettive.

Ai rappresentanti delle società ed associazioni sportive affiliate, degli atleti, dei tecnici è riconosciuto esclusivamente il diritto di voto spettante ad una delle categorie per le quali risultino tesserati.

2) Hanno diritto a dieci voti di base i Gruppi Sportivi firmatari di apposite convenzioni con il CONI ai sensi della legge 78/2000 art. 6, le associazioni e le società che risultano iscritte al Registro Nazionale delle Attività Sportive dilettantistiche di cui al d.lgs. 39/2021 e che abbiano maturato un'anzianità di affiliazione di 12 mesi precedenti la data di convocazione dell'Assemblea, a condizione che, nel medesimo periodo, abbiano svolto, con carattere continuativo, effettiva attività sportiva della FIN stabilita dai programmi federali.

Si considera attività sportiva quella a carattere agonistico, amatoriale, scolastico e promozionale svolta nell'ambito di programmi federali, nonché la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica prevista dall'art. 2, comma 1, lettera a) del d.lgs. 36/2021 e riconosciuta dalla F.I.N..

Per effettiva attività sportiva federale si intende l'essersi classificate in uno dei seguenti Campionati:

NUOTO: Campionato regionale primaverile o estivo in una delle relative categorie (Esordienti - Categoria - Assoluti) nella eventualità dell'ottenimento da parte di 4 atleti di almeno 4 tempi che siano ricompresi, rispetto alle classifiche definitive dei predetti Campionati, all'interno della quota del 70% dei migliori tempi realizzati;

TUFFI: Campionato regionale in una delle relative categorie (Esordienti - Categoria - Assoluti) con un minimo di 4 atleti complessivamente classificati nei Campionati Regionali o prove regionali per ammissione ai Campionati con classifiche nazionali;

PALLANUOTO: Campionato giovanile o Campionato femminile;



NUOTO SINCRONIZZATO: Campionato regionale in una delle relative categorie (Esordienti - Categoria - Assoluti) con un minimo di 4 atlete complessivamente classificate negli esercizi obbligatori;

FONDO: Campionato nazionale e regionale con un minimo di 2 atleti classificati;

GRAN FONDO: Campionato di Gran Fondo con un minimo di 1 atleta classificato tra i primi 15;


NUOTO PER SALVAMENTO: Campionato regionale in una delle relative categorie (Esordienti - Categoria - Assoluti) con un minimo di 4 atleti complessivamente classificati;

MASTERS: Campionati Assoluti Nazionali di Nuoto, Salvamento e Tuffi, con almeno 4 atleti classificati; Pallanuoto, se classificate per la fase nazionale; Nuoto Sincronizzato se classificate con la squadra od in almeno due specialità tra singolo, duo e combinato nei Campionati Assoluti Nazionali.

- 3) Ogni società in aggiunta al voto di base, nella misura di dieci, può avere un numero ulteriore di voti in rapporto alle classifiche riportate nella attività agonistica svolta, a condizione che le gare ed i campionati abbiano avuto regolare svolgimento; l'eventuale annullamento delle competizioni, o rinuncia alle medesime, sia pure a causa di forza maggiore, non darà diritto al conseguimento dei relativi voti.
- 3 bis) Ai fini assembleari a ciascuna affiliata non potrà essere assegnata una percentuale di voti superiore all' 1% del totale dei voti assegnati alle affiliate aventi diritto di voto e, in ogni caso, nessuna affiliata può detenere un voto maggiore di 40 volte il voto di base.
- 4) A tale scopo, in base alle Classifiche societarie generali annuali del Campionato Nazionale di Società di Nuoto uomini, del Campionato Nazionale di Società di Nuoto donne, dei Campionati di Pallanuoto maschili, dei Campionati di Pallanuoto femminili, del Campionato Nazionali di Tuffi, del Campionato Nazionale di Nuoto Sincronizzato, del Campionato Nazionale di Nuoto per Salvamento, del Campionato Nazionale Master e del Campionato Nazionale di Nuoto di Fondo sono attribuiti:

VOTI 40 – CATEGORIA A - alle società classificate:

- nel Campionato Nazionale di Nuoto maschile dal 1° al 25° posto;
- nel Campionato Nazionale di Nuoto femminile dal 1° al 25° posto;
- nella Classifica generale dei Campionati di pallanuoto maschili dal 1° al 26° posto;
- nella Classifica generale dei Campionati di pallanuoto femminili dal 1° al 6° posto;
- nel Campionato Nazionale di Tuffi dal 1° al 8° posto;
- nel campionato Nazionale di Nuoto Sincronizzato dal 1° al 8° posto;



- nel Campionato Nazionale di Salvamento dal 1° al 3° posto;
- nel Campionato Nazionale di Nuoto di Fondo dal 1° al 3° posto.

VOTI 30 – CATEGORIA B - alle società classificate:

- nel Campionato Nazionale di Nuoto maschile dal 26° al 60° posto;
- nel Campionato Nazionale di Nuoto femminile dal 26° al 60° posto;
- nella Classifica generale dei Campionati di pallanuoto maschili dal 27° al 60° posto;
- nella Classifica generale dei Campionati di pallanuoto femminili dal 7° al 12° posto;
- nel Campionato Nazionale di Tuffi dal 9° al 15° posto;
- nel campionato Nazionale di Nuoto Sincronizzato dal 9° al 15° posto;
- nel Campionato Nazionale di Salvamento dal 4° al 8° posto;
- nel Campionato Nazionale di Nuoto di Fondo dal 4° al 8° posto;
- nel Campionato Nazionale di Master al 1° posto.

VOTI 20 – CATEGORIA C - alle società classificate:

- nel Campionato Nazionale di Nuoto maschile dal 61° al 124° posto;
- nel Campionato Nazionale di Nuoto femminile dal 61° al 124° posto;
- nella Classifica generale dei Campionati di pallanuoto maschili dal 61° al 124° posto;
- nel Campionato di pallanuoto femminile serie A/2;
- nel Campionato Nazionale di Tuffi dal 16° al 20° posto;
- nel campionato Nazionale di Nuoto Sincronizzato dal 16° al 20° posto;
- nel Campionato Nazionale di Salvamento dal 9° al 20° posto;
- nel Campionato Nazionale di Nuoto di Fondo dal 9° al 20° posto;
- nel Campionato Nazionale di Master dal 2° al 5° posto.

VOTI 10 – CATEGORIA D - alle società classificate:

- nel Campionato Nazionale di Nuoto maschile dal 125° posto in poi;
- nel Campionato Nazionale di Nuoto femminile dal 125° posto in poi;
- nella Classifica generale dei Campionati di pallanuoto maschili dal 125° al 190° posto;
- nei primi due posti di ciascun girone del Campionato di pallanuoto femminile serie B;
- nel Campionato Nazionale di Tuffi dal 21° posto in poi;
- nel campionato Nazionale di Nuoto Sincronizzato dal 21° posto in poi;



- nel Campionato Nazionale di Salvamento dal 21° al 100° posto;
- nel Campionato Nazionale di Nuoto di Fondo dal 21° al 30° posto;
- nel Campionato Nazionale di Master dal 6° al 25° posto.

Le modalità di svolgimento dei Campionati sono contenute negli specifici Regolamenti Tecnici.

- 5) Ciascuna Società affiliata con diritto a voto è rappresentata nelle Assemblee da almeno uno dei seguenti tesserati:
 - a) dal suo Presidente o, in caso di impedimento da un suo delegato regolarmente tesserato con a disposizione il 70% dei voti di cui ai precedenti punti 3 e 4.
 - b) da un rappresentante degli atleti eletto al suo interno dall'Assemblea degli atleti aventi diritto a voto, maggiorenni, regolarmente tesserati e in attività, con a disposizione il 20% dei voti di cui ai punti 3 e 4.
 - c) da un rappresentante dei tecnici eletto al suo interno dall'Assemblea dei tecnici aventi diritto a voto, maggiorenni, regolarmente tesserati e in attività, con a disposizione il 10% dei voti di cui ai punti 3 e 4.
- 6) I rappresentanti degli atleti e dei tecnici devono partecipare direttamente alle assemblee nazionali e non possono ricevere né rilasciare deleghe. In caso di loro impedimento subentra nel diritto di partecipazione al voto nell'Assemblea il primo dei non eletti nelle singole categorie di appartenenza.
- 7) Nell'Assemblea Ordinaria Elettiva e nell'Assemblea Straordinaria il diritto di voto è determinato in base ai risultati dell'anno che si conclude se l'attività prevista per l'attribuzione dei voti sia stata ultimata; nel caso, invece, che l'attività non sia stata ancora portata a termine o la celebrazione dell'Assemblea sia prevista nel mese successivo a quello di conclusione dell'attività, il diritto a voto è determinato in base ai risultati conseguiti nell'anno precedente.
- 8) Le società, nell'ambito dei diritti di cui al precedente punto 5, lett.a), possono essere rappresentate in Assemblea esclusivamente da chi, avendo compiuto il 18° anno d'età, sia Presidente della Società o componente del Consiglio Direttivo, esclusi Atleti o Tecnici con diritto di voto in Assemblea, delegato dal Presidente o, in caso di suo impedimento, da chi ne fa le veci, salvo quanto previsto dal successivo punto 10.
- 9) Non possono partecipare all'Assemblea, nemmeno per delega, coloro che risultino sottoposti a sanzione disciplinare della squalifica o della inibizione in corso di esecuzione, nonché coloro i quali risultino morosi per mancato pagamento delle quote di affiliazione e riaffiliazione o di tesseramento.
- 10) I Dirigenti di società possono rappresentare per delega altri affiliati nella misura massima di seguito indicata:

- 1 delega, se all'Assemblea hanno diritto di partecipare fino a 200 affiliate votanti;
- 2 deleghe, se all'Assemblea hanno diritto di partecipare fino a 400 affiliate votanti;
- 3 deleghe, se all'Assemblea hanno diritto di partecipare fino a 800 affiliate votanti;
- 4 deleghe, se all'Assemblea hanno diritto di partecipare fino a 1500 affiliate votanti;
- 5 deleghe, se all'Assemblea hanno diritto di partecipare oltre le 1500 affiliate votanti.

I membri del Consiglio Federale ed i candidati alle cariche elettive in occasione delle Assemblee nazionali non possono rappresentare Società né direttamente né per delega.

11) Nelle Assemblee Regionali i Dirigenti di società possono rappresentare per delega altri affiliati nella misura massima di seguito indicata:

- 1 delega, se all'Assemblea hanno diritto di partecipare fino a 50 affiliate votanti;
- 2 deleghe, se all'Assemblea hanno diritto di partecipare fino a 100 affiliate votanti;
- 3 deleghe, se all'Assemblea hanno diritto di partecipare fino a 300 affiliate votanti;
- 4 deleghe, se all'Assemblea hanno diritto di partecipare fino a 500 affiliate votanti;
- 5 deleghe, se all'Assemblea hanno diritto di partecipare oltre le 600 affiliate votanti.

Nelle Assemblee Provinciali, in presenza di almeno venti affiliati con diritto di voto, è consentito il rilascio di una sola delega.

I Consiglieri e i Presidenti dei Comitati Regionali, nonché i Presidenti dei Comitati Provinciali, ed i candidati alle cariche elettive in occasione delle Assemblee Regionali e Provinciali non possono rappresentare società né direttamente, né per delega.

11 bis) La delega deve essere redatta per iscritto su carta intestata o con timbro in calce dell'associazione o della società sportiva delegante e contenere, a pena di inammissibilità:


- le generalità e la copia del documento del legale rappresentante della stessa;
- la denominazione dell'associazione o della società sportiva delegata nonché le generalità del legale rappresentante della stessa.

12) Le Assemblee Nazionali sono indette dal Consiglio Federale e convocate dal Presidente della Federazione o, nei casi previsti, da chi ne fa le veci, mediante comunicazione di posta elettronica certificata (PEC) o con raccomandata a/r spedita alle società almeno 60 giorni prima della data stabilita, unitamente alla tabella voti formata a cura della Segreteria federale. La convocazione, con gli allegati è altresì pubblicata sulla homepage del sito internet federale.

12 bis) Nel caso di Assemblea Nazionale elettiva, le candidature devono essere pubblicate sul sito internet federale, con link diretto dalla homepage, almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea. Avverso la tabella voti e le candidature è ammessa impugnazione proposta a pena

di inammissibilità entro sette giorni dalla pubblicazione sul sito internet federale, secondo modalità e procedure previste con Regolamento emanato dalla Giunta Nazionale del CONI.


- 13) Hanno diritto di chiedere in via preventiva al Consiglio Federale l'inserimento di argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea i seguenti soggetti:
- a) i Presidenti delle società affiliate;
 - b) i componenti del Consiglio Federale;
 - c) il Presidente Nazionale del Gruppo Ufficiali di Gara;
 - d) i Presidenti dei Comitati Regionali;
 - e) gli Atleti ed i Tecnici tesserati.
- 14) Il Consiglio Federale non può rifiutare l'inserimento di argomenti all'ordine del giorno se vengono proposti da almeno 50 società con diritto di voto o se richiesti da almeno 75 delegati dei tecnici o da almeno 250 delegati degli atleti.
- 15) L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti almeno la metà degli aventi diritto a voto.
- 16) Trascorsa un'ora della prima convocazione l'Assemblea s'intende regolarmente costituita in seconda convocazione con la presenza di almeno il 35% degli aventi diritto al voto, fatte salve le previsioni di cui ai successivi artt. 12 comma 5 e 20 comma 16.
- 16 bis) Il quorum assembleare dovrà calcolarsi esclusivamente sul numero delle Società presenti o delegate (no Atleti – no Tecnici) e non sul numero di voti.
- 17) Le Assemblee Straordinarie per la modifica dello Statuto sono validamente costituite, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza dei 2/3 degli aventi diritto al voto e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti. Le deliberazioni devono riportare la maggioranza semplice dei voti validi presenti.
- 18) Tutte le elezioni alle cariche federali devono avvenire mediante votazione segreta e, per le Assemblee Nazionali elettive, con il ricorso a sistemi di voto in forma elettronica, secondo modalità che garantiscano la certezza e la trasparenza della procedura nonché il rispetto delle regole previste per lo specifico voto, nel rispetto delle disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI. Per le sole Assemblee Nazionali ordinarie o straordinarie elettive o straordinarie relative all'approvazione delle modifiche statutarie, è facoltà della F.I.N. adottare sistemi di voto in forma elettronica a distanza, nel rispetto delle disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I.. Nei casi di cui al precedente periodo, non saranno ammesse deleghe al di fuori di quelle rilasciate ad un componente del Consiglio Direttivo della Società affiliata, esclusi Atleti o Tecnici con diritto di voto in Assemblea.



- 18bis) Il voto è valido anche in presenza di un numero di preferenze espresse inferiore a quelle previste per la totale copertura dei posti disponibili.
- 19) La votazione per acclamazione è ammessa solo per il conferimento di cariche “ad honorem”.
- 20) Le deliberazioni devono riportare la maggioranza semplice dei voti validi presenti, salvo diverse previsioni del presente Statuto.
- 21) Le deliberazioni relative allo scioglimento della Federazione devono essere adottate con voto singolo ed a maggioranza dei 4/5 degli aventi diritto a voto: in tal caso non sono ammessi voti plurimi e, pertanto, le società chiamate ad esprimere la loro volontà, usufruiranno del solo voto di base.
- 22) Il Consiglio Federale nomina una Commissione Verifica Poteri e una Commissione Scrutinio. I componenti di dette Commissioni non possono essere scelti tra i candidati alle cariche federali. Nelle Assemblee Nazionali Elettive, il Presidente della Commissione verifica poteri è nominato dal Consiglio Federale d'intesa con il CONI.
- 23) Nelle Assemblee Nazionali Elettive il Presidente è indicato dalla Federazione, d'intesa con il CONI, e proposto all'Assemblea.


ART. 12 Il Presidente

- 1) Il Presidente ha la responsabilità generale dell'area tecnico-sportiva ed esercita le funzioni apicali di programmazione, indirizzo e controllo relative al perseguimento dei risultati agonistici a livello nazionale e internazionale. A tale fine, il Presidente:
- a) presenta all'inizio del mandato il suo programma tecnico-sportivo ed al termine un consuntivo relativo all'attività svolta ed ai risultati sportivi conseguiti;
 - b) nomina i Direttori Tecnici delle squadre nazionali previa consultazione con il C.O.N.I. e sentito il Consiglio Federale;
 - c) ha la responsabilità generale del buon andamento della Federazione;
 - d) nomina il Segretario Generale della Federazione previa consultazione con il C.O.N.I. e sentito il Consiglio Federale.
- 2) Il Presidente ha la rappresentanza legale della Federazione, firma gli atti federali e ne delega la firma, convoca le Assemblee, convoca di sua iniziativa, o su richiesta di un Vice-Presidente o di almeno tre componenti il Consiglio Federale, rispettivamente il Consiglio di Presidenza ed il Consiglio Federale, dei quali presiede le riunioni.
- 3) Il Presidente adotta i provvedimenti di propria competenza nonché, nei casi di estrema urgenza, i provvedimenti anche su materie non delegabili di competenza del Consiglio Federale al quale sono sottoposti a ratifica alla prima riunione successiva ad eccezione delle materie di esplicita



competenza del Presidente Federale e delle deleghe a lui assegnate con precedenti provvedimenti del Consiglio Federale.

- 4) Formula eventuali osservazioni, sentito il Consiglio Federale, sugli accordi trasmessi dal Procuratore Federale in ordine all'applicazione di sanzioni disciplinari convenute con gli incolpati.
- 5) Possono essere eletti alla carica di Presidente soltanto coloro che, essendo in possesso dei requisiti di eleggibilità alle cariche federali previsti dal presente Statuto, abbiano depositato la propria candidatura almeno 40 giorni prima della data prevista per la celebrazione dell'Assemblea elettiva e che provvedano almeno 15 giorni prima dalla celebrazione della stessa al deposito della documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti dal presente Statuto. Il Presidente Federale è eletto anche in caso di ballottaggio con la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, comprese le schede bianche, con esclusione dei voti nulli. In caso di candidatura successiva al terzo mandato consecutivo, il Presidente Federale è eletto alle condizioni stabilite dall'art. 16 comma 2 del d.lgs. 23 luglio 1999, n. 242 e s.m.i.. In tali ipotesi, sia in prima che in seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno (50%+1) degli aventi diritto al voto. Per il calcolo di detto quorum costitutivo si applica quanto previsto al precedente art. 11 comma 16 bis.
- 6) In caso di temporanea assenza o d'impedimento il Presidente delega, in tutto o in parte, le sue funzioni ad uno dei Vice-Presidenti.
- 7) L'impedimento definitivo o le dimissioni del Presidente comportano la decadenza dell'intero Consiglio Federale e la convocazione dell'Assemblea elettiva da effettuarsi entro il termine massimo di 90 giorni dall'evento che ha determinato la decadenza.
- 8) In caso di impedimento definitivo del Presidente si ha la decadenza immediata del Consiglio Federale, con conseguente affidamento al Vice-Presidente come sopra individuato, del compimento dei soli compiti limitati agli atti conservativi o indifferibili o di ordinaria amministrazione, il quale provvede alla convocazione dell'Assemblea Straordinaria. Nell'ipotesi in cui si dimetta anche il Vice-Presidente più anziano, subentra un altro Vice-Presidente secondo la procedura prevista al precedente comma 7.
- 9) In caso di dimissioni del Presidente si ha la decadenza immediata del Presidente e del Consiglio Federale, che permangono in regime di proroga con soli compiti limitati agli atti conservativi o indifferibili o di ordinaria amministrazione. In caso di dichiarata impossibilità del Presidente subentrerà il Vice-Presidente più anziano in carica o a parità il Vice-Presidente più anziano d'età.
- 10) Le dimissioni del Presidente che originano la decadenza del Consiglio Federale sono irrevocabili.



ART. 15 Presentazione delle candidature

- 1) Coloro che intendono concorrere alle elezioni a Presidente Federale ed a Consigliere Federale devono presentare la propria candidatura per iscritto alla Segreteria Federale entro e non oltre 40 giorni prima della data di celebrazione della assemblea, a pena di decadenza.
- 2) Non è ammessa la candidatura a differenti fasce di rappresentatività per le elezioni a Consiglieri Federali. Per l'eleggibilità alle cariche federali devono essere presentate candidature individuali. Per ciascuna Assemblea non può essere presentata più di una candidatura anche se per cariche diverse.
- 3) Alla candidatura deve essere allegata una autocertificazione circa il possesso dei requisiti di idoneità ed eleggibilità previsti dal presente Statuto.
- 4) La Segreteria Federale compila quattro distinte liste di candidati, una per i candidati alla carica di Presidente Federale e le altre per i candidati nelle tre categorie: Consiglieri Dirigenti, Consiglieri Atleti e Consiglieri Tecnici.

ART. 20 Comitati Regionali - Assemblee Regionali - Presidente Regionale - Delegati Regionali

- 1) I Comitati Regionali sono istituiti dal Consiglio Federale nelle Regioni con almeno dieci società affiliate con diritto di voto.
- 2) La sede dei Comitati Regionali è normalmente nel capoluogo di Regione salvo diversa disposizione del Consiglio Federale.
- 3) Essi rappresentano la Federazione nell'ambito della Regione, applicando e facendo applicare tutte le norme e direttive emanate dagli Organi Centrali.
- 4) I Comitati Regionali, eletti dalle Assemblee regionali formate dai delegati delle società affiliate, dai delegati degli atleti delle società affiliate e dai delegati dei tecnici delle società affiliate, tesserati nel rispettivo Comitato Regionale e aventi diritto a voto, sono composti:

- dal Presidente;
- fino a 40 società: da un Vice Presidente e otto Consiglieri, di cui due eletti in rappresentanza degli atleti ed uno in rappresentanza dei tecnici;
- oltre le 40 società: da due Vice Presidenti e dodici Consiglieri di cui tre eletti in rappresentanza degli atleti ed uno in rappresentanza dei tecnici.

Le modalità partecipative ed elettive delle Assemblee Regionali sono le medesime stabilite per le Assemblee Nazionali all'art. 11 commi 5 e 6 del presente Statuto.

- 5) Su proposta del Presidente e con il voto anche di questi i Consiglieri Regionali eleggono nel proprio seno uno o due Vice-Presidenti e un Segretario.
- 6) Il Presidente e i Consiglieri sono eletti disgiuntamente dall'Assemblea Regionale con le modalità stabilite dall'articolo 11 anche per quanto concerne il rapporto di partecipazione degli atleti e tecnici al Consiglio stesso.
- 6 bis) Il Presidente Regionale è eletto anche in caso di ballottaggio con la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, comprese le schede bianche, con esclusione dei voti nulli, salvo quanto previsto al successivo comma 16.
- 7) Partecipa alle riunioni del Comitato Regionale il Presidente del G.U.G. Regionale nominato secondo il Regolamento del G.U.G.
- 8) Nei riguardi del Presidente e dei Consiglieri del Comitato Regionale si applicano tutte le norme dello Statuto e del Regolamento Organico, che disciplinano rispettivamente le candidature, le cariche, la decadenza, le dimissioni, l'impedimento temporaneo e definitivo e l'integrazione del Presidente e del Consigliere Federale della F.I.N.
- 8 bis) I Presidenti e i membri degli organi direttivi periferici restano in carica quattro anni e possono svolgere più mandati.
- 9) Nel caso in cui non sia possibile costituire il Comitato Regionale per mancanza di numero di affiliati, il Consiglio Federale nomina, con mandato di durata quadriennale revocabile, un Delegato Regionale, al fine della promozione e dello svolgimento delle attività federali nonché per addivenire alla costituzione del Comitato Regionale. La decadenza del Consiglio Federale comporta anche quella dei Delegati Regionali.
- 10) Nelle province autonome di Trento e di Bolzano e nella Valle d'Aosta vengono istituiti organi o strutture provinciali con funzioni analoghe a quelle attribuite, nelle altre Regioni, agli organi o strutture periferiche a livello regionale.
- 11) L'Assemblea Regionale, ordinaria, si svolge entro il 15 marzo successivo alla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio consuntivo. In caso di mancata approvazione da parte dell'Assemblea del bilancio si ha la decadenza immediata del Presidente e del Consiglio




Regionale. In tal caso, il Presidente ed il Consiglio Regionale restano in carica in regime di proroga per il compimento dei soli atti conservativi o indifferibili o di ordinaria amministrazione sino all'Assemblea Straordinaria elettiva da convocarsi e celebrarsi entro il termine massimo di 90 giorni dall'evento che ha determinato la decadenza.

- 12) L'Assemblea Regionale elettiva si svolge entro il 15 Marzo successivo ai Giochi Olimpici estivi.
- 13) Per quanto non previsto nel presente articolo trovano applicazione le norme del presente Statuto che disciplinano l'Assemblea Nazionale elettiva e straordinaria.
- 14) Il Presidente Regionale eletto dall'Assemblea con le modalità previste, in quanto applicabili, per il Presidente federale, rappresenta la F.I.N. nel territorio di competenza. Convoca e presiede le riunioni del Comitato e, nei termini e nei casi stabiliti, convoca l'Assemblea Regionale. Svolge, in quanto compatibili, le funzioni analoghe a quelle del Presidente Federale.
- 15) Ai Comitati Regionali è riconosciuta autonomia finanziaria, gestionale e amministrativo-contabile, nei limiti posti dal Regolamento Amministrativo della F.I.N.. La conduzione amministrativa dei predetti organi periferici è soggetta al controllo del Collegio dei Revisori dei Conti Regionale ovvero del Revisore contabile territoriale. I Delegati Regionali possono operare amministrativamente solo mediante anticipazioni di spesa salvo rendiconto.
- 16) Il Presidente regionale, in caso di candidatura successiva al terzo mandato consecutivo, è eletto alle condizioni stabilite dall'art. 16 comma 2 del d.lgs. 23 luglio 1999, n. 242 e s.m.i.. In tali ipotesi, sia in prima che in seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno (50%+1) degli aventi diritto al voto. Per il calcolo del suddetto quorum costitutivo si applica quanto previsto al precedente art. 11 comma 16 bis.

ART. 21 Collegio Regionale dei Revisori dei Conti – Revisore contabile territoriale

- 1) Il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti si compone di 3 membri effettivi e 2 supplenti: 2 membri effettivi ed il supplente sono eletti dall'Assemblea regionale; 1 membro effettivo ed il supplente sono nominati dal Consiglio Federale. All'elezione del Presidente si procede con votazione separata da quella dell'altro membro effettivo e del membro supplente. Tutti i Revisori devono essere in possesso all'atto della candidatura del requisito dell'iscrizione all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili o al Registro dei Revisori Legali.
- 1bis) Qualora in occasione dell'Assemblea Regionale Elettiva non fossero presentate candidature in numero sufficiente da comporre il Collegio come previsto al comma 1, l'Assemblea procederà comunque a votazione e il candidato che avrà riportato il maggior numero dei voti dei presenti accreditati sarà eletto quale Revisore contabile territoriale del Comitato Regionale. Restano applicabili le disposizioni di cui ai commi successivi del presente articolo, in quanto compatibili.



- 2) I Revisori durano in carica per il quadriennio e possono essere rieletti; non decadono in caso di decadenza del Consiglio Regionale.
- 3) I Revisori vigilano sull'osservanza delle disposizioni di legge applicabili; accertano la regolare tenuta della contabilità; verificano la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e scritture contabili; esercitano il controllo sulla intera gestione economica - finanziaria del Comitato Regionale, del Comitato Provinciale e degli altri Organi Periferici qualora costituiti o nominati.
- 4) Si applicano, ove compatibili, le disposizioni in materia di sostituzioni dei membri, decadenza e reintegro dell'organo previste per il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti.
- 5) I Revisori regionali devono essere invitati a partecipare a tutte le riunioni del Comitato Regionale e dei Comitati Provinciali laddove costituiti.
- 6) La carica di Revisore Regionale è incompatibile con qualsiasi altra carica federale e sociale.

ART. 25 Requisiti

- 1) La F.I.N. prevede procedure elettorali ispirate ai principi di democrazia interna ed al principio di partecipazione all'attività sportiva da parte di chiunque in condizione di parità ed in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale e internazionale, assicurando forme di equa rappresentanza di atleti e atlete.
- 2) Possono ricoprire cariche federali elettive, e di nomina coloro che, avendo compiuto il 18° anno di età, siano in possesso dei seguenti requisiti generali:
 - a) essere in possesso della cittadinanza italiana;
 - b) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori a un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;
 - c) non aver riportato, nell'ultimo decennio salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori a un anno, da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, del C.O.N.I. o da parte dell'organismo internazionale di riferimento purché unico;
 - d) non aver subito sanzioni a seguito dell'accertamento di una violazione delle Norme Sportive Antidoping o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping della WADA, così come disciplinato al successivo comma 5;
 - e) essere in regola con il tesseramento alla data di presentazione alla candidatura.
- 3) Per la carica di consigliere federale e di consigliere degli organi periferici è previsto il possesso dei seguenti requisiti in aggiunta a quelli indicati al precedente comma 2):
 - a) quali Consiglieri Federali in rappresentanza delle società, essere tesserati in una delle qualifiche previste alle lettere b), c), e) ed f) dell'art. 5 del presente Statuto al momento della presentazione della candidatura;
 - b) quali Consiglieri Federali in rappresentanza degli Atleti, risultare atleti in attività al momento della presentazione della candidatura o aver partecipato nell'arco di due anni nell'ultimo decennio a Campionati Nazionali o Regionali;
 - c) quali Consiglieri Federali in rappresentanza dei Tecnici, essere stati tesserati nell'ultimo decennio in tale qualifica per almeno 2 anni o risultanti in attività al momento della presentazione della candidatura.
- 4) Per le altre cariche federali è previsto, in aggiunta ai requisiti indicati al precedente comma 2), anche il requisito di essere tesserati in una delle qualifiche previste all'art.5 comma 1) dello Statuto.
- 4bis) Il Presidente e i componenti del Consiglio federale devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dal Consiglio Nazionale del CONI.



- 5) È ineleggibile chiunque abbia subito una sanzione superiore ad un anno di squalifica a seguito della commissione di un illecito doloso posto in essere in violazione delle Norme Sportive Antidoping o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping della WADA. È altresì ineleggibile chiunque abbia subito una sanzione anche inferiore ad un anno di squalifica a seguito della commissione di un illecito doloso posto in essere in violazione delle Norme Sportive Antidoping o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping della WADA, qualora la suddetta sanzione sia conseguenza di un patteggiamento.
- 6) Sono ineleggibili tutti coloro il cui reddito derivi, per oltre il cinquanta per cento, da un'attività commerciale e/o imprenditoriale, svolta in nome proprio e/o in nome altrui, direttamente collegata alla gestione della Federazione.
- 7) È ineleggibile chiunque abbia in essere controversie giudiziarie contro il C.O.N.I., le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate o altri organismi riconosciuti dal C.O.N.I. stesso.
- 8) La mancanza anche di uno solo dei requisiti accertata dopo l'elezione o comunque intervenuta nel corso del mandato comporta la decadenza della carica.
- 9) Il soggetto radiato può praticare attività sportive, e quindi essere tesserato, presso Enti diversi da quello nel quale gli è stata comminata la radiazione, ferma la sua ineleggibilità a qualsiasi carica ed il divieto di rivestire qualsiasi incarico all'interno dell'ordinamento sportivo.
- 10) Al fine di rendere effettivo il divieto di cui al comma precedente, il provvedimento di radiazione, così come il successivo, eventuale provvedimento di riabilitazione, devono essere definitivi e comunicati, da parte dell'organismo sportivo che ha emesso la sentenza di radiazione, al C.O.N.I. che li rende noti, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, a tutte le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, gli Enti di Promozione Sportiva e alle Associazioni Benemerite. In caso di trasgressione di tale divieto, la Procura generale dello Sport segnala alla Procura dell'Ente interessato l'illecito ai fini dell'avvio dell'azione disciplinare nei confronti degli organi amministrativi responsabili della violazione e trasmette gli atti alla Giunta Nazionale del C.O.N.I. per la dichiarazione di nullità a ogni effetto del tesseramento vietato. Per i soggetti nei cui confronti sia stato irrogato il provvedimento di radiazione, conseguente ad atti di violenza e/o molestie nei confronti delle persone e/o animali, da parte di competenti organi di giustizia delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline sportive Associate, e degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., è sancito il divieto di tesseramento anche presso Organismi Sportivi diversi da quello nel quale gli è stata comminata la radiazione.



ART. 26 Incompatibilità

- 1) La qualifica di componente degli Organi centrali è incompatibile con qualsiasi altra carica federale elettiva centrale e periferica della stessa Federazione.
- 2) Le cariche di Presidente federale, di componente del Collegio dei Revisori dei Conti, di membro degli Organi di giustizia sono incompatibili con qualsiasi altra carica federale e sociale.
- 3) Le cariche di Presidente federale e di Consigliere federale sono, altresì, incompatibili con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale in organismi riconosciuti dal C.O.N.I..
- 4) La qualifica di Ufficiale di Gara è incompatibile con tutte le cariche federali e con il contemporaneo inquadramento nel Ruolo di Tecnico di Società, con esclusione delle qualifiche di Istruttore e Istruttore coordinatore.
- 5) Verificandosi casi di incompatibilità, l'interessato deve optare, entro quindici giorni, per una delle cariche e non può prendere possesso della nuova carica se non dopo aver rinunciato a quella precedentemente ricoperta.
- 6) In caso di mancata opzione nel termine prestabilito, l'interessato è considerato decaduto d'ufficio, a tutti gli effetti, dalla nuova carica.
- 7) Sono incompatibili con la carica che rivestono e devono essere dichiarati decaduti coloro che vengano a trovarsi in situazioni di permanente conflitto di interessi, anche per ragioni economiche, con l'Organo nel quale sono stati eletti o nominati. Qualora il conflitto di interessi sia limitato a singole deliberazioni o atti il soggetto interessato non deve prendere parte alle une od agli altri.